

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 348 TFT 33

DEL 19 APRILE 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 19 aprile 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 65/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. DANIELE ANTONIO NEGLIA (Presidente dell'A.S.D. A.C. GERACI);

Sig. GAETANO SCANCARELLO (Dirigente dell'A.S.D. A.C. GERACI);

A.S.D. A.C. GERACI.

Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 8970/178 pf15-16 AA/mg del 01 marzo 2016, il sig. Daniele Antonio Neglia, quale Presidente della A.S.D. A.C. Geraci, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 44 del regolamento L.N.D., per non avere utilizzato nelle gare del campionato di 2^ categoria girone "C" disputate il 15/03/2015, il 21/03/2015 e il 29/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Gaetano Scancarello, quale Dirigente della A.S.D. A.C. Geraci, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto in occasione delle suddette gare di campionato le distinte di gioco in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei

tecnici e regolarmente tesserato; la A.S.D. A.C. Geraci, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, ma si sono presentate all'udienza dibattimentale rappresentando di essere incorsi in errore circa le modalità di richiesta della deroga prevista dalle norme.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Daniele Antonio Neglia;

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Gaetano Scancarello;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. A.C. Geraci.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle tre gare del Campionato regionale di 2^a categoria girone "C" disputate dalla A.S.D. A.C. Geraci nelle date del 15/03/2015, 21/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Alcara, Città di Gangi e H. Castel di Tusa, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Daniele Antonio Neglia e Gaetano Scancarello omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. A.C. Geraci, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate. Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo, tenendo tuttavia conto che le giustificazioni addotte dalla società valgono ai fini di una loro attenuazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Daniele Antonio Neglia;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Gaetano Scancarello;

Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. A.C. Geraci.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 66/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. DANIELE SORCE (Presidente dell'A.S.D. CHIARAMONTANA MUSSOMELI);

Sig. MICHELE TORQUATO (Dirigente dell'A.S.D. CHIARAMONTANA MUSSOMELI);

A.S.D. CHIARAMONTANA MUSSOMELI.

Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9100/182 pf15-16 GC/vdb del 03 marzo 2016, il sig. Daniele Sorce, quale Presidente della A.S.D. Chiaramontana Mussomeli, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 44 del regolamento L.N.D., per non avere utilizzato nelle gare del campionato di 2^a categoria girone "C" disputate il 08/03/2015, il 15/03/2015 e il 22/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato ed ancora per avere sottoscritto le distinte di gioco delle gare del 08/03/2015 e del 15/03/2015,

consegnate al direttore di gara, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Michele Torquato, quale Dirigente della A.S.D. Chiaramontana Mussomeli, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto in occasione della gara del 22/03/2015 la distinta di gioco, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; la A.S.D. Chiaramontana Mussomeli, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi cinque di inibizione a carico del sig. Daniele Sorce;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Michele Torquato;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Chiaramontana Mussomeli.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^a categoria girone "C" disputate dalla A.S.D. Chiaramontana Mussomeli nelle date del 08/03/2015, 15/03/2015 e 22/03/2015, rispettivamente contro Valledlunga, Acquaviva e Città dei Mosaici Calcio, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Daniele Sorce e Michele Torquato ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Chiaramontana Mussomeli, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Daniele Sorce;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Michele Torquato;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Chiaramontana Mussomeli.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 67/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FILIPPO SERIO (Presidente dell'A.S.D. PRO LOCO SANT'AMBROGIO CEFALU');

Sig. GIUSEPPE D'AVOLA (Dirigente dell'A.S.D. PRO LOCO SANT'AMBROGIO CEFALU');

A.S.D. PRO LOCO SANT'AMBROGIO CEFALU'

Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9045/191 pf15-16 AA/mg del 03 marzo 2016, il sig. Filippo Serio, quale Presidente della A.S.D. Pro Loco Sant'Ambrogio Cefalù, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 44 del

regolamento L.N.D., per non avere utilizzato nelle gare del campionato di 2^a categoria girone "C" disputate il 15/03/2015, il 22/03/2015 e il 29/03/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato ed ancora per avere sottoscritto la distinta di gioco della gara del 29/03/2015, consegnata al direttore di gara, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Giuseppe D'Avola, quale Dirigente della A.S.D. Pro Loco Sant'Ambrogio Cefalù, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto in occasione delle gare del 15/03/2015 e 22/03/2015 le distinte di gioco, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; la A.S.D. Pro Loco Sant'Ambrogio Cefalù, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta. Il presidente sig. Filippo Serio, presente all'udienza dibattimentale, ha rappresentato di essere incorso in errore circa le modalità di richiesta della deroga prevista dalle norme.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Filippo Serio;

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Giuseppe D'Avola;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Pro Loco Sant'Ambrogio Cefalù.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 2^a categoria girone "C" disputate dalla A.S.D. Pro Loco Sant'Ambrogio Cefalù nelle date del 15/03/2015, 22/03/2015 e 29/03/2015, rispettivamente contro Tusa, Rosmarino e Real Casale, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Filippo Serio e Giuseppe D'Avola omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A.S.D. Pro Loco Sant'Ambrogio Cefalù, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo, tenendo tuttavia conto che le giustificazioni addotte dalla società valgono ai fini di una loro attenuazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Filippo Serio;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Giuseppe D'Avola;

Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Pro Loco Sant'Ambrogio Cefalù.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 68/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ANGELO BENEDETTO DI GREGORIO (Presidente dell'A.S.D. COMUNITA' FRONTIERA)

Sig. GIUSEPPE PERGOLA (dirigente accompagnatore)
Sig. ROCCO CALI' (dirigente accompagnatore)
A.S.D. COMUNITA' FRONTIERA
Stagione sportiva 2014/2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9182/211 pf15-16 AA/mg del 07 marzo 2016, il sig. Angelo Benedetto Di Gregorio, quale Presidente della A.S.D. Comunità Frontiera, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato di 2^a categoria del 08/02/2015, 08/03/2015 e del 14/03/2015, disputate rispettivamente contro le società Valledolmo, Accademia Mazzarinese e Atletico Aragona, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Giuseppe Pergola e Rocco Calì, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., per avere sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiale le distinte delle gare suindicate, il secondo in numero di due gare, consegnate all'arbitro senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Sempre con la nota in discorso è stata altresì deferita per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., la A.S.D. Comunità Frontiera, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata ai suindicati soggetti.

Le parti deferite hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva, dichiarandosi consapevoli dell'errore commesso, precisando che tra i calciatori in distinta fosse comunque presente un tecnico e rimettendosi comunque alla decisione del Tribunale Federale Territoriale.

Il rappresentante della Procura Federale ha di contro insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Angelo Benedetto Di Gregorio;

Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Pergola;

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Rocco Calì;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Comunità Frontiera.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti allegati agli atti del deferimento che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato di seconda categoria, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla A.S.D. Comunità Frontiera, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. A nulla rileva, a tal proposito, che tra le fila della squadra fosse presente a dire della Società un tecnico abilitato, di cui peraltro non è stato indicato il nominativo né la posizione di tesseramento e/o la sua validità.

Risulta inoltre che i sigg. Giuseppe Pergola e Rocco Calì hanno sottoscritto, in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali, il secondo in numero di due, le distinte delle gare suindicate, consegnate al direttore di gara, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.

Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità del sig. Angelo Benedetto Di Gregorio, nella qualità sopra indicata e degli altri tesserati deferiti, sigg. Giuseppe Pergola e Rocco Calì, nonché della A.S.D. Comunità Frontiera, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, conseguendone l'applicazione delle relative sanzioni, come appresso indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico della sig. Angelo Benedetto Di Gregorio;

Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Giuseppe Pergola e Rocco Calì;

Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Comunità Frontiera.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 69/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. LUCIANO MICELI (Presidente A. POL. ALBATROS LERCARA);

Sig. FRANCESCO LA ROSA (Pres. Onorario - Dirigente A. POL. ALBATROS LERCARA);

A. POL. ALBATROS LERCARA

Stagione sportiva 2014 / 2015

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9195/1015 pf14-15 AA/mf del 07 marzo 2016, il sig. Luciano Miceli, quale Presidente della A. Pol. Albatros Lercara, per la violazione dell'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., con riferimento all'art. 44 del regolamento L.N.D., per avere disatteso l'obbligo di dotare la propria squadra nelle gare del campionato di 1^a categoria disputate il 22/03/2015, il 29/03/2015 e il 12/04/2015 un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato ed ancora per avere sottoscritto la distinta di gioco della gara del 29/03/2015, consegnata al direttore di gara, in cui non risulta indicato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito: il sig. Francesco La Rosa, quale Presidente onorario e Dirigente della A. Pol. Albatros Lercara, per le medesime violazioni sopra indicate, avendo sottoscritto le distinte di gioco, carenti dell'indicazione di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; la A. Pol. Albatros Lercara, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri Presidente e Dirigente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Luciano Miceli;

Mesi cinque di inibizione a carico del sig. Francesco La Rosa;

Ammenda di € 600,00 a carico della A. Pol. Albatros Lercara.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare del Campionato regionale di 1^a categoria disputate dalla A. Pol. Albatros Lercara nelle date del 22/03/2015, 29/03/2015 e 12/04/2015, rispettivamente contro Castronovo, Cerda e Roccapalumba, nelle distinte di gara non è stato indicato e quindi non era presente alcun allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo i sigg. Luciano Miceli e Francesco La Rosa omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari, derivandone altresì, per il principio dell'immedesimazione organica, la responsabilità della Società A. Pol. Albatros Lercara, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Luciano Miceli;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Francesco La Rosa;

Ammenda di € 300,00 a carico della A. Pol. Albatros Lercara.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 517/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. SCIACCA

Sig. FRANCESCO VITO SABELLA (Presidente dell'A.S.D. Sciacca)

N° 20 calciatori tesserati per la società A.S.D. Sciacca, all'epoca dei fatti.

Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 04/03/2016 prot. 9150/263 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva, per n° 20 calciatori.

Le parti deferite, all'esito del deferimento, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolpa, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 2.000,00 a carico della società A.S.D. Sciacca;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dodici a carico del tesserato deferito sig. Francesco Vito Sabella;

squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Vincenzo Barbera, Giovanni Messana, Davide Venezia, Saverio Alba, Gaspare Marco Bentivegna, Andrea Cacciatore, Antonino La Bella, Walter Roberto, Luca Segreto, Alessandro Venezia, Vincenzo Sabella, Filippo Rallo, Pietro Avona, Vincenzo Vitale, Michelangelo Volpini, Avtandil Buchashvili, Davide Rocchi, Pietro Catalano, Francesco Bontempo, Gaetano Maiorana, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei suindicati calciatori nella stagione sportiva 2014 / 2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) a carico della società A.S.D. Sciacca;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del sig. Francesco Vito Sabella;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Vincenzo Barbera, Giovanni Messina, Davide Venezia, Saverio Alba, Gaspare Marco Bentivegna, Andrea Cacciatore, Antonino La Bella, Walter Roberto, Luca Segreto, Alessandro Venezia, Vincenzo Sabella, Filippo Rallo, Pietro Avona, Vincenzo Vitale, Michelangelo Volpini, Avtandil Buchashvili, Davide Rocchi, Pietro Catalano, Francesco Bontempo, Gaetano Maiorana, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 518/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. AUDACE PARTINICO BORGETTO

Sig. MARCELLO LOMBARDO (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 3 calciatori tesserati per la società' A.S.D. Audace Partinico Borgetto, all'epoca dei fatti. Campionato di Promozione, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 04/03/2016 prot. 9142/219 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva, per n° 3 calciatori.

Le parti deferite, all'esito del deferimento, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza dibattimentale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Audace Partinico Borgetto;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Marcello Lombardo;
- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Simone Lanza, Salvatore Ruggeri e Angelo Prestigiaco, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei suindicati calciatori nella stagione sportiva 2014 / 2015, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. Audace Partinico Borgetto;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Marcello Lombardo;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Simone Lanza, Salvatore Ruggeri e Angelo Prestigiaco, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 519/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Sig. STEFANIA AMATO (Presidente all'epoca dei fatti)

A.S.D. PATERNO' 1908

N° 16 calciatori tesserati per la società' A.S.D. Paternò 1908 all'epoca dei fatti.

Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/03/2016 prot. 9052/204 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva, per n° 16 calciatori.

Le parti deferite, all'esito del deferimento, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e/o documenti a discolta, fatta eccezione per le posizioni dei calciatori sigg. Giuseppe Cannavò, Nunzio Oliveri e Nicola Polessi, per i quali sono stati acquisiti i relativi certificati di idoneità medico-sportiva.

Il rappresentante della Procura Federale nel rimettersi alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale in ordine alla posizione dei calciatori sigg. Giuseppe Cannavò, Nunzio Oliveri e Nicola Polessi, per il resto ha insistito nei motivi di deferimento e ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 1,300,00 a carico della società A.S.D. Paternò 1908;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi dodici a carico del tesserato deferito sig. Stefania Amato;
- squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Alfredo Di Bella, Alberto Furnari, Giuseppe Lo Verde, Antonino Pannitteri, Salvatore Sanfilippo, Christian Scariolo, Marco Antonio Schillaci, Giuseppe Vinciullo, Francesco Corallo, Alfio Isaia, Giuseppe Nicolò Lazzaro, Vincenzo Tornatore, Giorgio Virgillito, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva preliminarmente che nelle more del procedimento sono pervenuti i certificati medici di idoneità dei calciatori sigg. Giuseppe Cannavò, Nunzio Oliveri e Nicola Polessi, relativi alla stagione sportiva in esame; rileva altresì dai documenti in atti la responsabilità delle altre parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei suindicati n° 13 calciatori, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi da ogni addebito i calciatori sigg. Giuseppe Cannavò, Nunzio Oliveri e Nicola Polessi e dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 1.300,00 (milletrecento/00) a carico della società A.S.D. Paternò 1908;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. per mesi otto a carico della sig. Stefania Amato, in prosecuzione dell'inibizione con scadenza al 15/5/2016 (giusta

provvedimento n° 61/B di questo Tribunale pubblicato sul C.U. n° 294 TFT 29 del 15/03/2016);

- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Alfredo Di Bella, Alberto Furnari, Giuseppe Lo Verde, Antonino Pannitteri, Salvatore Sanfilippo, Christian Scariolo, Marco Antonio Schillaci, Giuseppe Vinciullo, Francesco Corallo, Alfio Isaia, Giuseppe Nicolò Lazzaro, Vincenzo Tornatore, Giorgio, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 19 aprile 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**